



Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione

Roma, 23 luglio 2026

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, degli importi dovuti in ipotesi di ravvedimento in relazione agli obblighi informativi di cui all'articolo 51, comma 9, e agli obblighi dichiarativi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, in materia di imposizione minima globale

Il decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 e successive modificazioni, al Titolo II (articoli da 8 a 60), disciplina l'imposizione minima globale dei grandi gruppi multinazionali e nazionali di imprese (*global minimum tax*) prelevata, in Italia, attraverso l'imposta minima integrativa, l'imposta minima suppletiva e l'imposta minima nazionale.

Con la risoluzione n. 63/E del 10 novembre 2025 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento spontaneo delle suddette imposte e per le relative ipotesi di ravvedimento.

L'articolo 51 del d.lgs. n. 209 del 2023, che disciplina gli obblighi informativi, prevede che ogni impresa localizzata nel territorio dello Stato italiano o che è un'entità trasparente costituita secondo le leggi dello Stato, presenti all'amministrazione fiscale italiana la "*comunicazione rilevante*" di cui al comma 1, lettera b) del richiamato articolo 51 o specifici obblighi di notifica ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, nei termini di cui agli articoli 51, comma 7, e 58.

Il comma 9 del citato articolo 51, come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192, disciplina il profilo sanzionatorio, prevedendo che *“In caso di omessa presentazione della comunicazione rilevante di cui al comma 1, lettera b) o di ritardo nella sua presentazione pari o superiore a tre mesi si applica una sanzione amministrativa di 100 mila euro; in caso di ritardo inferiore a tre mesi o di invio dei dati incompleti o errati si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Le sanzioni amministrative pecuniarie indicate nel primo periodo non possono comunque superare complessivamente 1 milione di euro per tutte le imprese del gruppo multinazionale o nazionale localizzate nel territorio dello Stato italiano per le violazioni degli obblighi informativi riguardanti ciascun esercizio oggetto di comunicazione rilevante. L'omessa, ritardata, errata o incompleta comunicazione prevista al comma 4 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 2.000 euro. Per i primi tre esercizi di applicazione delle disposizioni del presente titolo, le sanzioni amministrative pecuniarie previste al primo e al terzo periodo sono ridotte del 50 per cento”*.

Inoltre, l'articolo 53, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2023 disciplina l'obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale prevedendo che *“La dichiarazione annuale relativa all'imposizione integrativa dovuta a titolo di imposta minima integrativa, di imposta minima suppletiva e di imposta minima nazionale è presentata entro il termine previsto per la comunicazione rilevante di cui agli articoli 51, comma 7, e 58”*. Al comma 4 del medesimo articolo 53 è previsto che *“Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della riscossione delle imposte di cui all'articolo 9 nonché del contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi”*. Infine, il comma 5 del citato articolo 53 dispone che *“Per i primi tre esercizi di applicazione delle disposizioni del presente titolo non si fa luogo ad irrogazione delle sanzioni ad eccezione che per i casi di dolo o colpa grave”*.

Tanto premesso, al fine di consentire il versamento, mediante modello F24, delle sanzioni per le violazioni degli obblighi informativi di cui all'articolo 51, comma 9, e della sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione fiscale di cui all'articolo 53, comma 1, in ipotesi di ravvedimento, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- **“2735” denominato “Ravvedimento sanzioni - obbligo di comunicazione rilevante in regime Global minimum tax”;**
- **“2736” denominato “Ravvedimento sanzioni - obbligo di notifica in regime Global minimum tax”;**
- **“2737” denominato “Ravvedimento sanzione tardiva presentazione dichiarazione fiscale in regime Global minimum tax”.**

In sede di compilazione del modello di pagamento F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “*Erario*”, in corrispondenza esclusivamente delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*”, specificando nel campo “*anno di riferimento*” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

IL DIRETTORE CENTRALE *ad interim*
Firmato digitalmente